



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 gennaio 2009 (29.01)
(OR. fr)**

5851/09

**TU 1
AGRI 33
UD 20**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	27 gennaio 2009
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione UE-Tunisia in vista della modifica della decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione UE-Tunisia relativa all'attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 10 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 19 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 26.1.2009
COM(2009) 19 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione UE-Tunisia in vista della modifica della decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione UE-Tunisia relativa all'attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 10 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina¹, firmato nel 1995 ed entrato in vigore nel 1998, stabilisce all'articolo 10 gli impegni delle parti in materia di smantellamento tariffario per taluni prodotti agricoli trasformati. A norma di tale articolo, la Tunisia può mantenere una parte dei dazi doganali di base, il cosiddetto "elemento agricolo" applicabile alle importazioni dei prodotti, figuranti all'allegato 2 dell'accordo, originari della Comunità, mentre la parte restante di tali dazi doganali, denominata "elemento industriale", deve essere smantellata secondo quanto disposto dallo stesso articolo. La dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo precisa che le parti stabiliscono di comune accordo la separazione da parte della Repubblica tunisina di tale elemento agricolo. La separazione dell'elemento agricolo è stata determinata con la decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione UE-Tunisia del 25 ottobre 1999² dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Difficoltà sono state constatate per l'applicazione da parte della Tunisia dell'articolo 10 dell'accordo. Le parti hanno pertanto convenuto, nel 2003, di istituire un gruppo di esperti per analizzare tali difficoltà e proporre soluzioni. Il gruppo di esperti ha tenuto dieci riunioni tra il 2003 e il 2007 e ha concluso che è opportuno modificare la separazione dell'elemento agricolo nei dazi di base e, di conseguenza, l'allegato della decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione. Tale modifica lascia inalterati sia i dazi di base, sia il calendario dello smantellamento fissati nell'accordo.

Il presente progetto è diretto a modificare gli allegati della decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione conformemente alle conclusioni del gruppo di esperti.

¹ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

² GU L 298 del 19.11.1999, pag. 16.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione della Comunità in seno al Consiglio di associazione UE-Tunisia in vista della modifica della decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione UE-Tunisia relativa all'attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 10 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, è stato firmato il 17 luglio 1995³.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che le disposizioni relative alla libera circolazione delle merci non ostano alla separazione, da parte della Repubblica tunisina, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti, figuranti all'allegato 2 di tale accordo, originari della Comunità.
- (3) La dichiarazione comune relativa all'articolo 10 dell'accordo precisa che le parti stabiliscono di comune accordo la separazione da parte della Repubblica tunisina di tale elemento agricolo.
- (4) La decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione UE-Tunisia stabilisce, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, la separazione da parte della Repubblica tunisina dell'elemento agricolo nei dazi di base all'importazione dei prodotti, figuranti all'allegato 2 dell'accordo, originari della Comunità.
- (5) L'accordo stabilisce che la Repubblica tunisina elimina l'elemento industriale dei dazi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo nel 1998.
- (6) A seguito di difficoltà constatate in sede di applicazione dello smantellamento tariffario dell'elemento industriale dei dazi, di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4

³ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

dell'accordo, per i prodotti dell'allegato 2, un gruppo di esperti della Commissione europea e della Repubblica tunisina, su mandato del Consiglio di associazione, ha tenuto dieci riunioni tra il 2003 e il 2007.

- (7) Tale gruppo di esperti ha concluso che è opportuno modificare la separazione dell'elemento agricolo nei dazi di base e, di conseguenza, l'allegato della decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione. Tale modifica lascia inalterati sia i dazi di base, sia il calendario dello smantellamento fissati nell'accordo.
- (8) È opportuno che tale modifica sia oggetto di una decisione del Consiglio di associazione.
- (9) La posizione della Comunità europea in seno al Consiglio di associazione UE-Tunisia deve essere definita di conseguenza,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità europea deve adottare in seno al Consiglio di associazione UE-Tunisia, istituito dall'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina, è fondata sul progetto di decisione allegato.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il Presidente*

ALLEGATO

Progetto di

DECISIONE DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TUNISIA N.

del

che modifica la decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione UE-Tunisia relativa all'attuazione delle disposizioni riguardanti i prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 10 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE,

visto l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra (di seguito "l'accordo")⁴, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione UE-Tunisia stabilisce, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'accordo, la separazione da parte della Repubblica tunisina dell'elemento agricolo nei dazi di base all'importazione dei prodotti, figuranti all'allegato 2 dell'accordo, originari della Comunità.
- (2) L'accordo stabilisce che la Repubblica tunisina elimina l'elemento industriale dei dazi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo nel 1998.
- (3) A seguito di difficoltà constatate in sede di applicazione dello smantellamento tariffario dell'elemento industriale dei dazi, di cui all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 4 dell'accordo, per i prodotti dell'allegato 2, un gruppo di esperti della Commissione europea e della Repubblica tunisina, su mandato del Consiglio di associazione, ha tenuto dieci riunioni tra il 2003 e il 2007.
- (4) Tale gruppo di esperti ha concluso che è opportuno modificare la separazione dell'elemento agricolo nei dazi di base e, di conseguenza, l'allegato della decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione. Tale modifica lascia inalterati sia i dazi di base, sia il calendario dello smantellamento fissati nell'accordo.

⁴ GU L 97 del 30.3.1998, pag. 2.

- (5) È opportuno che tale modifica sia oggetto di una decisione del Consiglio di associazione.

DECIDE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione n. 1/99 del Consiglio di associazione UE-Tunisia sono sostituiti rispettivamente dagli allegati I e II della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del Consiglio di associazione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio di associazione
Il Presidente*

ALLEGATO I

Codice NC ⁵	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:		
0710 40 00	– Granturco dolce	43	30
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:		
0711 90 30	— — — Granturco dolce	43	42
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:		
1702 50 00	– Fruttosio chimicamente puro	29	10
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlarei, scarti di setacciature o forme simili	29	10
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:		
1904 20	– Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati:		
1904 20 10	— — Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	43	32
	— — altri		
1904 20 91	— — — a base di granturco	43	32
1904 20 95	— — — a base di riso	43	32
1904 20 99	— — — altri	43	32
1904 30 00	– Bulgur di grano	43	15
2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:		
2001 90	– altri:		
2001 90 30	— — Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	43	27
2001 90 40	– — Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	43	15
2004	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		

⁵ I codici NC corrispondono a quelli in vigore l'1.1.2008.

2004 10	– Patate:		
	– – altre		
2004 10 91	– – – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	43	10
2004 90	– altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi:		
2004 90 10	– – Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	43	19
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:		
2005 20	– Patate:		
2005 20 10	– – sotto forma di farina, semolino o fiocchi	43	12
2005 80 00	– Granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	43	21
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcol, non nominate né comprese altrove:		
2008 99	– – altri:		
	– – – senza aggiunta di alcole:		
	– – – – senza aggiunta di zuccheri:		
2008 99 85	– – – – Granturco, ad esclusione del granturco dolce (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>)	43	10
2008 99 91	– – – – Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%	43	15
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	– Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 12	– – Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:		
2101 12 98	– – – diverse dalle preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	43	10
2101 20	– Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:		
	– – Estratti, essenze e concentrati		
	– – Preparazioni:		
2101 20 92	– – – a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	43	10
2101 20 98	– – – altri	43	10
2101 30	– Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:		
	– – Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 19	– – – altri (diversi dalla cicoria torrefatta)	43	0
	– – Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:		
2101 30 99	– – – altri (diversi dalla cicoria torrefatta)	43	0
2905	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		

	– altri polialcoli:		
2905 43 00	– – Mannitolo	20	0
2905 44	– – D-glucitolo (sorbitolo):		
	– – – in soluzione acquosa:		
2905 44 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	20	0
2905 44 19	– – – – altro	20	0
	– – – altro:		
2905 44 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	20	0
2905 44 99	– – – – altro	20	0
ex 3501	Caseine, caseinati e altri derivati delle caseine:		
3501 10	– Caseine	20	0
3501 90	– altri:		
3501 90 90	– – altri	20	0
3824	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:		
3824 60	– Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44:		
	– – in soluzione acquosa:		
	– – in soluzione acquosa:		
3824 60 11	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	23	0
3824 60 19	– – – – altro	23	0
	– – – altro:		
3824 60 91	– – – – contenente D-mannitolo in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	23	0
3824 60 99	– – – – altro	23	0

ALLEGATO II

Codice ⁶	Designazione delle merci	DD 1.1.1995 (in %)	Elemento agricolo (in %)
ex 1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:		
1517 10	– Margarina, esclusa la margarina liquida:		
1517 10 10	– – avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	43	32
1517 90	– altre:		
1517 90 10	– – aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%	43	32
1520 00 00	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	20	10
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):		
1704 10	– Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero:		
Ex 1704 10 10	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) sotto forma di strisce	43	32
Ex 1704 10 10	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) non sotto forma di strisce	43	43
1704 10 90	– – aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60% (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	43	43
1704 90	– altri:		
1704 90 10	– – Estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie	43	32
1704 90 30	– – Preparazione detta «cioccolato bianco»	43	43
	– – altri		
1704 90 51	– – – Impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	43	43
1704 90 55	– – – Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	43	23
1704 90 61	– – – Confetti e prodotti simili confettati	43	43
	– – – altri		
1704 90 65	– – – Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	43	43
1704 90 71	– – – Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	43	43
1704 90 75	– – – Caramelle	43	43
	– – – altri		
1704 90 81	– – – – – ottenuti per compressione	43	43

⁶ I codici NC corrispondono a quelli in vigore l'1.1.2008.

1704 90 99	----- altri	43	43
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata:		
1803 10 00	– non sgrassata	33	18
1803 20 00	– completamente o parzialmente sgrassata	33	18
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	43	18
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:		
1806 10	– Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
1806 10 15	– – non contenente o contenente, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio	43	32
1806 10 20	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 5% e inferiore a 65%	43	32
1806 10 30	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%	43	32
1806 10 90	– – avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o d'isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80%	43	32
1806 20	– altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:		
1806 20 10	– – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31% o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31%	43	43
1806 20 30	– – aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25% e inferiore a 31%	43	32
	– – altre:		
1806 20 50	– – – aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 18%	40	32
1806 20 70	– – – Preparazioni dette "Chocolate milk crumb"	43	32
1806 20 80	– – – Glassatura al cacao	43	32
1806 20 95	– – – altre	43	43
	– altre, presentate in tavolette, barre o bastoncini:		
1806 31 00	– – ripiene:	43	43
	– – non ripiene:		
1806 32 10	– – – con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti	43	43
1806 32 90	– – – altre	43	43
1806 90	– altre:		
	– – Cioccolata e prodotti di cioccolata:		
	– – – Cioccolatini (praline), anche ripieni:		
1806 90 11	– – – – contenenti alcole	43	17
1806 90 19	– – – – altri	43	43
	– – – altri:		

1806 90 31	---- ripieni	43	43
1806 90 39	---- non ripieni	43	43
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro sucedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	43	43
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao	43	43
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	43	43
1806 90 90	-- altre	43	43
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5%, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:		
1901 10 00	– Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto:		
Ex 1901 10 00	<i>Farina lattea contenente cacao</i>	43	19
Ex 1901 10 00	<i>Farina lattea non contenente cacao</i>	20	19
Ex 1901 10 00	<i>Latte per malati e lattanti</i>	15	10
Ex 1901 10 00	<i>Altre preparazioni per l'alimentazione dei bambini</i>	43	19
1901 20 00	– Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	43	43
1901 90	– altri:		
	– – Estratti di malto:		
1901 90 11	– – – aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	29	10
1901 90 19	– – – altri	29	10
	– – altri:		
1901 90 91	– – non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito) o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola, ad esclusione delle preparazioni alimentari in polvere dei prodotti delle voci da 0401 a 0404	29	10
1901 90 99	– – – altri	29	29
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove:		
1904 10	– Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:		
1904 10 10	– – a base di granturco	43	43
1904 10 30	– – a base di riso	43	43
1904 10 90	– – altri	43	43
1904 90	– altri:		
1904 90 10	– – Riso	43	15

1904 90 80	— — altri	43	32
2105	Gelati, anche contenenti cacao:		
2105 00 10	— non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte — aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:	43	43
2105 00 91	— — uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	43	43
2105 00 99	— — uguale o superiore a 7%	43	43
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
2106 10	— Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:		
2106 10 20	— — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	43	0
2106 10 80	— — altri	43	0
2106 90	— altre:		
	— — altre		
2106 90 92	— — — non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d'isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola	43	0
Ex 2106 90 98	— — — altre, escluse le sottovoci 2106 90 98 200 e 2106 90 98 915	43	0
2106 90 98 200	— — — — Preparazioni dette "fondute"	43	10
2106 90 98 915	— — — — Polveri per la preparazione di creme	43	10
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:		
2202 90	— altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009: — — altre, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:		
2202 90 91	— — — inferiore a 0,2%	43	10
2202 90 95	— — — uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	43	10
2202 90 99	— — — uguale o superiore a 2%	43	10
2203 00	Birra di malto	43	43
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:		
2208 20	— Acquaviti di vino o di vinacce	43	10
2208 30	— Whisky	43	10
2208 40	— Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati	43	10
2208 50	— Gin e acquavite di ginepro (genièvre)	43	10
2208 60	— Vodka		

	– – con titolo alcolometrico volumico inferiore o uguale a 45,4% vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	43	10
	– – con titolo alcolometrico volumico superiore a 45,4% vol, presentate in recipienti di capacità:		
2208 60 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	43	10
2208 60 99	– – – superiore a 2 litri	43	10
2208 70	– Liquori:		
2208 70 10	– – presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri	43	0
2208 70 90	– – presentati in recipienti di capacità superiore a 2 litri	43	0
2208 90	– altri:		
	– – Arak, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 11	– – – inferiore o uguale a 2 litri	43	10
2208 90 19	– – – superiore a 2 litri	43	10
	– – Acquaviti di prugne, di pere o di ciliege, presentate in recipienti di capacità:		
2208 90 33	– – – inferiore o uguale a 2 litri	43	10
2208 90 38	– – – superiore a 2 litri	43	10
	– – altre acquaviti ed altre bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità:		
	– – – inferiore o uguale a 2 litri:		
2208 90 41	– – – – Ouzo	43	10
	– – – – altre:		
	– – – – – Acquaviti:		
	– – – – – di frutta:		
2208 90 45	– – – – – Calvados	43	10
2208 90 48	– – – – – altre	43	10
	– – – – – altre:		
2208 90 52	– – – – – Korn	43	10
2208 90 54	– – – – – Tequila	43	0
2208 90 56	– – – – – altre	43	0
2208 90 69	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione	43	0
	– – – superiore a 2 litri		
	– – – – Acquaviti:		
2208 90 71	– – – – – di frutta	43	0
2208 90 75	– – – – – Tequila	43	0
2208 90 77	– – – – – altre	43	0
2208 90 78	– – – – – altre bevande contenenti alcole di distillazione	43	0

	– – Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol, presentato in recipienti di capacità:		
2208 90 91	– – – inferiore o uguale a 2 litri	43	0
2208 90 99	– – – superiore a 2 litri	43	0
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:		
2402 10 00	– Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	34	10
2402 20	– Sigarette contenenti tabacco:		
2402 20 10	– – contenenti garofano	34	10
2402 20 90	– – altre	34	10
2402 90 00	– altri	34	10
2905 45 00	– – Glicerolo (glicerina)	20	10
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi:		
2915 90	– altri	20	0
3505	Destrina e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:		
3505 10	– Destrina ed altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 10	– – Destrina	20	0
	– – altri amidi e fecole modificati:		
3505 10 90	– – – altri amidi e fecole modificati non esterificati o eterificati	20	0
3505 20	– Colle:		
3505 20 10	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, inferiore a 25%	20	0
3505 20 30	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%	20	0
3505 20 50	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%	20	0
3505 20 90	– – con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 80%	20	0
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove:		
3809 10	– a base di sostanze amidacee:		
3809 10 10	– – aventi tenore, in peso, di tali sostanze inferiore a 55%	20	0
3809 10 30	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	20	0
3809 10 50	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%	20	0
3809 10 90	– – aventi tenore, in peso, di tali materie, uguale o superiore a 83%	20	0
3823	Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:		

	– Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione		
3823 11 00	– – Acido stearico	20	10
3823 12 00	– – Acido oleico	20	10
3823 13 00	– – Acidi grassi del tallolio	20	10
3823 19	– – altri:		
3823 19 10	– – – Acidi grassi distillati	20	10
3823 19 30	– – – Distillato d'acidi grassi	20	10
3823 19 90	– – – altri	20	10
3823 70 00	– Alcoli grassi industriali	20	10